Schemi libro Diritto e religione. Basi e prospettive.

1. Da "Diritto ecclesiastico" a " Diritto e religione".

1) Di che cosa parliamo.

Questo libro tratta delle relazioni fra diritto e religione, in Italia tradizionalmente riferito al cosiddetto "diritto ecclesiastico": espressione che si presta ad una serie di equivoci,in quanto si confonde facilmente col diritto canonico,che è il diritto della Chiesa cattolica,mentre l'espressione "diritto ecclesiastico" si riferisce alle sole norme statali e contrassegna un ambito diverso sia dal diritto canonico sia dagli altri diritti confessionali (indù,ebraico ecc).
Si tratta di una disciplina abbastanza recente,nata nell'Ottocento pressoché contemporaneamente in Italia e in Germania. All'inizio gli ecclesiastici erano cultori di altre branche del diritto, altre volte storici del diritto. Gli iniziatori del diritto ecclesiastico sono stati **Francesco Ruffini (1863-1913) e Francesco Scaduto (1858-1942)**. Il primo tradusse *Il Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico,*fu ministro della Pubblica istruzione e uno dei 18 professori universitari che nel 1931 rifiutò di giurare fedeltà al regime fascista. La scuola Ruffini ha visto allievi come Gobetti, Bobbio, Galante ecc.
In Italia la nascita del diritto ecclesiastico coincide col progetto di unificazione dello Stato,che portò anche una parte dei cattolici a combattere contro la Chiesa. Quando nel 1861 l'Italia divenne uno Stato unitario,restava da conquistare ancora Roma: perciò il conflitto con la Chiesa perdurò fino al 20 settembre1870,quando l'ingresso a Roma delle truppe italiane provocò la sconfitta dello Stato pontificio. Il Papa (che aveva già scomunicato il Re e Cavour) attestò di trovarsi "pienamente sotto dominazione e podestà nemica e definì ingiusta,violenta,vana e nulla, l'usurpazione italiana.
Questo contribuì ad accelerare il processo di secolarizzazione del diritto che era già stato avviato col codice civile del 1865 e con altre misure che attribuirono allo Stato compiti prima esercitati dalla Chiesa,quali l'istruzione,l'assistenza sanitaria e sociale,la disciplina del matrimonio. Molti beni appartenenti agli enti ecclesiastici furono peraltro incamerati nel demanio pubblico;alcuni enti ecclesiastici furono soppressi e quelli conservati furono assoggettati ad una tassa speciale.
L"insieme di queste norme dette luogo al cosiddetto "diritto ecclesiastico civile" (chiamato diritto pubblico dei culti) o più in breve "diritto ecclesiastico",che è quindi cosa molto diversa dal diritto canonico. La produzione di norme di diritto ecclesiastico si presenta per certi versi come una vera e propria apposizione di confini da parte dello Stato verso le Chiese.
Gli ecclesiastici sono metodologicamente preparati a coniugare la storia degli avvenimenti con la storia delle idee,e quindi possono aiutare a trovare soluzioni giuridiche in grado di rispondere ai bisogni umani, intesi come esigenze del corpo,della ragione e dello spirito.
Perciò questa materia non si riferisce ad uno specifico settore dell'ordinamento; essa interviene ogni volta che lo spazio giuridico si incontra con fattispecie spiritualmente significative.
Lo studio del diritto ecclesiastico affascina proprio perchè mette continuamente di fronte alla polarità fra diritto ed etica,fra legge e coscienza;fra cultura e religione. In modo particolare espone la tensione,che molti avvertono come un conflitto di lealtà,fra il dovere di obbedire alla propria coscienza e l'obbligo di obbedienza alla legge.
Le attuali società sono ovunque multietniche e multiculturali,e presentano i caratteri di un plurialismo non sempre facile da interpretare e ancor meno da gestire; il diritto fatica a rispondere ai nuovi bisogni umani.
Queste di oggi sono società contraddistinte da continui spostamenti umani:fenomeno chiamato di *super-diverisità.*
I flussi migratori interessano tutto il mondo e presentano diverse caratteristiche:ci si sposta per fuggire dalle guerre e dai disastri naturali,ma anche per trovare un lavoro migliore o solo per visitare luoghi diversi,come anche per studiare all'estero e fare esperienze nuove. La nozione di super-diversità si basa sull'iterazione fra tre aspetti strettamente collegati: 1) il primo è di tipo descrittivo e riguarda l'analisi sociale della mobilità propria della globalizzazione; 2)il secondo aspetto è di tipo metodologico e propone di ripensare i modelli sociali usando chiami cosmopolite che superino gli schemi tradizionali; 3) il terzo è di tipo pratico ed evidenza la necessità di proporre soluzioni giuridiche ed efficaci alle questioni sollevate dalle migrazioni e dal cambiamento demografico,che toccano anche elementi religiosi e spirituali.
Il diritto ecclesiastico contemporaneo non può limitarsi all'esame dei rapporti fra Stato e confessioni religiose,ma deve assumere la responsabilità di esaminare le istanze giuridicamente rilevanti che emergono dalla spiritualità individuale.
Il diritto ecclesiastico si preoccupa di valorizzare la parte più intima della persona umana,quella che implica l'esercizio della dignità e delle libertà.
Considerare dignità e libertà umane principi fondativi dell'esperienza giuridica è un frutto molto recente del pensiero occidentale. E' una "tangibile reazione alle atrocità e ai crimini commessi nella seconda guerra mondiale" che si concretizza "nell'impegno alla realizzazione di un futuro modellarsi a misura della dignità umana".
I regimi sono stati condannati dalle Nazioni Unite solo nel 1973, e il Sud Africa se ne è liberato solo nel 1990, ma la schiavitù è ancora presente in molte parti del mondo e molte norme contengono ancora oggi disposizioni che differenziano le persone su base etnica o anche solo in ragione del loro stato civile.
Tali discriminazioni costituiscono un'evidente lesione del principio di dignità umana. La stessa Costituzione italiana fa riferimento alla "pari dignità sociale" di tutti i cittadini, che è cosa diversa dalla "dignità umana".
L'espressione "dignità umana" appare "circondata da un corposo alone di ambiguità". Alla zona grigia che

inevitabilmente assedia ogni formulazione giuridica valutativa si aggiunge,infatti,la difficoltà di valutare il principio alla luce di tempi caratterizzati da mutamenti convulsi e forse poco attenti al ricco e stratiforme spessore della storia".
Tale ambiguità spesso ricorre fra "persona" e "individuo, termini talvolta strumentalmente utilizzati in maniera contrapposta.
Quando si parla di "individuo" e di "diritti individuali" si tende spesso a sottolineare l'attitudine egoista;i diritti individuali si mostrano come pretese conflittuali che pongono un individuo contro l'altro:*i miei diritti contro i tuoi.*
Quando,invece, si parla di "diritti personali" la dimensione individuale sembra stemperarsi in una logica sociale più comunitaria,che rafforza la componente collettiva della vita comune condotta da donne e uomini che non si realizzano solo accampando diritti,ma anche vivendo insieme cercando di equilibrare diritti e doveri di solidarietà sociale.
L'articolo 1 Della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo descrive bene questa circostanza quando afferma che gli essere umani " sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza".
L'esercizio di una razionalità incosciente ha generato regole disumane che hanno relegato in una dimensione utopica la prospettica dello "spirito di fratellanza".
L'apprezzamento della centralità della dignità di ogni vita umana è un fondamento della civiltà giuridica: perciò considero necessario quanto previsto dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea che configura la dignità umana come uno dei valori fondativi dell'Unione e,al tempo stesso, uno dei "valori comuni" agli Stati membri.
La promozione di questi valori attribuisce alla dignità umana un rango "supercostituzionale",che il diritto ecclesiastico odierno dovrebbe assumere come un compito proprio.
L'esistenza umana non è un fatto meramente biologico, ogni persona umana,a prescindere dalla sua origine o condizione è sacra.
Non è un caso che la Costituzione italiana qualifichi come "sacro" proprio il dovere di difesa della patria. E' l'unica sede in cui la Costituzione utilizza questo termine; e lo fa proprio per accentuare l'importanza del dovere di difendere la patria rispetto agli altri doveri che pure la Costituzione richiama ed esplicita. Attraverso l'amore per la patria i Costituenti esprimevano con categorie concettuali dell'epoca l'appartenenza di ciascuno a un destino comune.
Se si tornasse oggi a riscrivere la Costituzione,l'idea del sacro sarebbe rapportata alla dignità umana,fonte dei diritti e dei doveri civici.
Questi meccanismi evolutici e moderni permettono di ampliare i confini della definizione tradizionale del "diritto ecclesiastico",che riguarda pertanto tutte le norme che "hanno a che fare" con la religione, e non solo quelle che riguardano le Chiese in senso istituzionale.
L'esistenza di una pluralità di modi diversi di vivere la religione porta a pensare che ci sono veramente tanti modi di intendere la religione, si può credere senza appartenere per esempio,oppure essere atei ecc.
La religione è avvertita prevalentemente come fattore personale,che tocca la coscienza di ciascuno. Si può credere o non credere,credere a ciò che più ci piace o non credere a nulla. Fra queste polarità si collocano tutti i possibili stadi intermedi: cambiare credo,pentirsi e tornare a credere in ciò che si credeva prima o altro ancora. La legge deve garantire tutte queste diverse potenzialità,e i cultori del diritto ecclesiastico devono impegnarsi per sostenere queste sfide.

2) Diritto ecclesiastico verticale e orizzontale.

Il diritto ecclesiastico è dunque diritto dello Stato,tanto che qualcuno l'ha definito "diritto pubblico delle religioni",al fine di marcarne l'afferenza gli interessi pubblici,pur se le questioni toccate coinvolgono la sfera privata.
In Italia,persiste un sistema concordatario. Per la verità,la situazione italiana è unica al mondo,in quanto la storia nazionale e quella della Chiesa cattolica si sono intrecciate in maniera del tutto singolare.
Il Papa aveva scomunicato il re,ma la legge ("delle guarentigie",maggio 1871)lo aveva parificato al re. Roma è diventata la capitale d'Italia sottraendola al potere temporale della Chiesa;ciononostante è rimasta la sede centrale della più grande confessione cristiana dell'intero pianeta. Dal 1929 all'interno della città trova spazio uno Stato,strumentale alla sovranità della Chiesa,voluto e sostenuto dall'Italia. Dal XVIII secolo fino al 1978, si sono succeduti solo papi italiani,perciò particolarmente coinvolti e interessati alle vicende nazionali.
Tale intreccio ha avuto conseguenze sul piano giuridico,tanto che il diritto ecclesiastico è stato in passato concepito esclusivamente come l'insieme delle norme volte a regolare i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. Si diceva "diritto ecclesiastico" proprio per indicare il "diritto dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica".
Il risultato di questa impostazione ha dato vita ad una dimensione prevalentemente verticale del diritto ecclesiastico,in parte giustificata dal fatto che la Chiesa cattolica vanta da sempre l'originale prerogativa di godere della piena soggettività di diritto internazionale. Questo elemento non appartiene a nessun'altra confessione religiosa,gli atti con cui uno Stato e la Santa Sede definiscono la disciplina di alcune materie sono equiparati ai trattati internazionali.
L'adozione di uno schema sostanzialmente internazionalistico presenta aspetti problematici: in primo luogo perchè ha finito col delegare la funzione pubblica di protezione della libertà religiosa alla collaborazione fra i vertici dello Stato e quelli della Chiesa,mettendo così in secondo piano la partecipazione popolare. In secondo luogo perchè determina una situazione di privilegio,dato che questo schema non può essere automaticamente esteso alle altre confessioni religiose.
Qualche ordinamento (es tedesco) ha superato questa lacuna equiparando tutte le confessioni religiose a soggetti di diritto pubblico. In questo modo,le norme di collegamento fra lo Stato e le confessioni religiose presentano ancora una natura interordinamentale,ancorché non propriamente internazionale,che tuttavia giustifica il ricorso a comuni strumenti giuridici di tipo pattizio,che si collocano in un ordinamento terzo rispetto sia allo Stato sia alle confessioni religiose,definito come "ordinamento coordinazione".
Il diritto ecclesiastico ha a lungo seguito questa logica verticale,che in parte è ancora presente,dato il perdurante ricorso

allo strumento concordatario.
Com'è noto,il **primo concordato fu stipulato a Worms nel 1122** per mettere fine alla lotta per le investiture,dopo di che i concordati hanno avuto ad oggetto materie diverse,accomunate dal fatto di essere rivendicate come proprie tanto dallo Stato quanto dalla Chiesa. Da qui l'idea di stipulare accordi di vertice attraverso i quali lo Stato e le confessioni religiose stabiliscono i limiti della loro rispettive competenze. Un esempio è la materia mista del matrimonio.
Dopo il 1929 in Italia il diritto ecclesiastico è stato pressoché identificato con le fonti pattizie,quasi facendolo coincidere col diritto concordatario. E' stato un vero proprio errore perchè la protezione del sentimento religioso passa anche attraverso norme unilaterali:sicché non c'è corrispondenza assoluta fra le materie miste trattate nei concordati e quelle che lo sono anche se non sono stato oggetto di trattativa bilaterale. Il criterio di "commistione materiale" non dipende infatti dalle scelte dei vertici,ma dal modo di essere delle persone.
In secondo luogo,bisogna considerare che,benché rappresentino un potere istituzionalmente riconosciuto,le confessioni religiose non sono sempre in grado di esprimere gli interessi,in ipotesi contrapposti,dei cittadini fedeli. Perciò i concordati finiscono per regolare solo i "rapporti" che coinvolgono i vertici,senza necessariamente scendere nella regolamentazione delle materie che interessano più da vicino le istanze sociali o individuali connesse con il fattore religioso.
La "cura" del fattore religioso costituisce invece un compito pubblico che va esercitato attraverso la posizione di norme che sappiano mettere in relazione religione e politica.
Per queste ragioni il "diritto ecclesiastico" non coincide con il "diritto concordatario" né col "diritto dei rapporti fra Stato e confessioni religiose. Questa impostazione verticale è stata superata dalla Costituzione repubblicana,che sottolinea il valore della libertà personale e collettiva,e assegna uno spazio ben preciso alla libertà religiosa,di cui lo Stato si fa garante verso tutti.
Il sistema concordatario copre ancora molti spazi anche perché **l'articolo 7 Cost** tutela in modo speciale lo strumento concordatario.
La Costituzione ha definitivamente superato l'ideologia concordataria dello Stato fascista,che aveva strumentalizzato il sentimento religioso della maggioranza cattolica ,al contempo,prodotto una legislazione lesiva dei diritti delle minoranze. La logica pattizia dell'epoca si esauriva in una forma di raccordo privilegiato con la Chiesa cattolica,raggiunta sì al livello concordatario,ma disattesa nei fatti attraverso l'emanazione di norme unilaterali che ne minavano ugualmente la libertà.
L'impostazione verticale si avverte ancora oggi particolarmente nella debolezza del dibattito politico contemporaneo,che di fatto ignora la politica ecclesiastica,abbandonata in una condizione di sostanziale assenza della legge,nonostante le richieste espresse dalla società civile.
L'insistenza politica sulla bilateralità concordataria induce a commettere un vero e proprio errore giuridico,perchè fa credere che la libertà delle Chiese e delle altre comunità di fede deriva dalla stipula dell'intesa. Mentre la libertà religiosa è un principio costituzionale che la Repubblica deve onorare senza dover necessariamente prendere impegni bilaterali.
Per questo la specificità del diritto ecclesiastico attuale consiste nell'essere uno strumento per la tutela e la promozione della libertà religiosa,che si fonda sul rispetto della dignità umana.
Dall'alto della piramide il il diritto ecclesiastico scende verso la base,dove incontra le forme di spiritualità che si sviluppano nella vita concreta degli uomini e delle donne,garantendo la libertà.
E' opportuno chiarire che la "libertà religiosa" non si limita a garantire la sola facoltà di professare una fede religiosa. Assicura un bisogno più largo,che abbraccia le diverse possibili espressioni della spiritualità personale,da quelle radicate in scelte di fede e quelle di carattere etico,fino a quelle originate da valori di stampo diverso,come la pace,la giustizia,la fraternità,la solidarietà,la salvaguardia dell'ambiente.
Tutte esigenze che emergono dalla coscienza personale e possono esprimersi tanto in relazione al pensiero quanto alla credenza religiosa,riguardo alla quale è possibile maturare un ventaglio di convinzioni,tra le quali trovano spazio anche quelle areligiose o irreligiose.
Il diritto ecclesiastico supera la connotazione solo religiosa e abbraccia più in generale la dimensione spirituale e quella della "libertà di coscienza". Esce così dalle strettoie dei concordati e dei rapporti interordinamentali per posizionarsi nella dimensione della valorizzazione delle libertà personali e della dignità umana. Così anche la definizione delle materie miste cambia volto e non riguarda più le possibili "contese" fra i vertici che stipulano un accordo o un'intesa.
Ognuno decide in coscienza quali siano i fatti,i valori e i principi su cui intende giocare la propria crescita civile e spirituale. Il credente può legittimamente delegare alla sua Chiesa il compito di contrattare una norma generale che gli consenta di far valere i diritti che vanta su aspetti particolari o specifici.,ma ciò non esclude che gli stessi diritti possano essere vantati direttamente dal soggetto. I limiti che separano cosa rileva civilmente e cosa importi spiritualmente vengono stabiliti in coscienza da ciascuna persona,e non possono essere imposti né dallo Stato né dalle religioni.
Lasciare le dinamiche verticale per scendere alla base può sembrare mollare le redini con cui i governanti cercano di guidare il popolo e questo spaventa ma non c'è altro da fare. Se si decide di rispettare la libertà di coscienza personale,si deve anche avere fiducia nella capacità di qualcuno di scegliere ciò che è bene per sé. Nessuna autorità può sostituirsi all'autodeterminazione della coscienza personale. (Le dittature nascono proprio così, quando qualcuno decide per gli altri). Questo non significa che le legittime autorità non debbano porre regole:esse sono necessarie ed è anche essenziale disporre di strumenti idonei perchè siano rispettate. L'obbligo di obbedienza ricade solo sulle norme rispettose della libertà di coscienza di ciascuno.
Persino papa Francesco,si è espresso a vantaggio della supremazia della coscienza personale sopra ogni altro criterio

con cui distinguere il bene e il male.
Va infine osservato che,siccome riguarda la libertà e la dignità umana di tutte le persone,il diritto ecclesiastico travalica i confini nazionali e supera le dimensioni di una relazione formale con le fonti di produzione di uno specifico ordinamento. Per comprendere le relazioni fra diritto e religione bisogna saper guardare agli interessi che sono di volta in volta coinvolti in termini di garanzia delle libertà fondamentali. Ogni Stato,confessione religiosa,comunità internazionale, gruppi e associazioni sono infatti a vario titolo interessati all'affermazione delle libertà religiose e spirituali. Non è sempre facile tenere il punto di equilibrio tra il rispetto e la promozione di queste libertà e la necessità di regolare i fenomeni sociali: una questione che riguarda esattamente l'applicazione del principio di laicità.
L'importanza di questo principio non consente di guardarlo (il principio) come uno degli elementi del sistema o uno dei possibili valori di riferimento,ma come il punto di riferimento senza il quale cade l'intera costruzione dello Stato contemporaneo. La laicità è un vero e proprio fondamento. Essa riguarda sia il metodo con cui vengono assunte le decisioni giuridicamente vincolanti sia il loro contenuto.
Il diritto oggi non può non essere laico: questo però non significa che non debba essere rispettoso del sentimento religioso e tanto meno che si esaurisca in una separazione manichea tra sfera civile e religiosa. La laicità va saputa usare e non è cosa facile né sempre ovvia.

3) Diritto e religione.

L'insieme delle questioni fin qui ricordate propone di combinare gli approcci tradizionali del diritto ecclesiastico verticale alla metodologia del diritti e religione,così da ricoprire sia le discussioni e gli strumenti classici,riferiti all'epoca di una maggiore omogeneità culturale e religiosa,sia le tensioni e le questioni che toccano le società multiculturali. Una simile traiettoria si può fondare sulle basi di una analisi attualizzata dei concetti,emersi nel primo Novecento,che ruotano intorno al *plurialismo giuridico,*così com'è stato delineato da Santi Romano. La sua impostazione ci aiuta in quanto "disegna uno spazio in cui possono articolarsi domande diverse di riconoscimento,in cui soprattutto possono coesistere domande contraddittorie e confliggenti. Egli insegna a ragionare in termini di rilevanza e di effetti" giuridici ancorati alla convivenza di istituti giuridici riferibili a ordinamenti diversi.
Tale coesistenza costituisce la ragione di essere del diritto ecclesiastico,che nel passato ha trovato nella bilateralità pattizia una forma di coordinamento fra l'ordinamento statale e gli ordinamenti religiosi,e adesso nuove forme di apprezzamento della giuridicità di fatti e sistemi religiosi che sono concretamente viventi nel nostro spazio di vita. La dottrina ecclesiasticistica più recente si dichiarava convinta che la bilateralità non abbia prodotto risultati apprezzabili in termini di effettività della libertà religiosa praticata in Italia,nè sembra possibile che questa strada da sola riesca nell'intento.
Bisogna quindi dotarsi di strumenti nuovi,che consentano di vedere la religione nel diritto con occhi contemporanei,non necessariamente collegati alle appartenenze religiose istituzionali o alle forme religiose intese in modo classico.
Questo apparente nascondimento della religione nella cultura reclama un aggiornamento degli strumenti dell'eclesiasticista,che,appoggiandosi sulle basi solide della sua tradizione di ricerca,può evolvere verso le prospettive di diritto interculturale.
Si è detto che la tradizionale formula dell'appartenenza religiosa non funziona più e che il modo istituzionale di intendere la religione come potere ha a sua volta perso significato. La frammentazione religiosa costituisce un dato di fatto sociologico che complica la definizione stessa di religione. La difficoltà è connessa alla dimensione certamente metagiuridica della religione. Non solo essa è un prodotto del diritto ma guardando alla concezione contemporanea della legalità,essa non può essere definita dal diritto ,semplicemente perchè lo Stato è incompetente a definire qualcosa che tocca l'interiorità della persona umana. Eppure essa è strettamente connessa alla socialità proprio come il diritto.
Tuttavia,il giurista sembra avere la necessità di meglio delineare il contenuto della religione,se non altro per distinguerlo da elementi contigui come opinioni e pensieri,che ricevono spesso un trattamento giuridico differenziato.
In assenza di una definizione normativa, " i giuristi non di meglio che mediare da altre scienze".
Robert Crawford ha concluso che la religione non può essere definita.
Tuttavia è inaccettabile per un giurista,specialmente se si voglia ammettere che politici,giudici,avvocati e giuristi i genere non possono dare una definizione solo giuridica della religione,che finirebbe probabilmente per accontentarli,ma resterebbe in uno spazio autoreferenziale,potenzialmente incompatibile con la realtà della religione intesa come esperienza umana prima che giuridica.

NB: Da una analisi della giurisprudenza deriva un'accezione della religione sostanzialmente riferibile a esperienze personali di fede. La religione è quindi giuridicamente apprezzata quale espressione individuale,intima,non necessariamente collocata nel solco di una tradizione consolidata o istituzionalizzata.
La religione è intesa quale implicito *background* personale,uno spazio nel quale credenze,fede,etica e spiritualità si sovrappongono in maniera individualmente originale,costituendo quella che è altrimenti comunemente detta "coscienza personale". Non è quindi un'istituzione né un culto. Questi ultimi possono essere conseguenze della religione,non loro origine. Perciò,per concettualizzare la religione in senso giuridico dobbiamo prima concentrarci sulla sua fonte,che è la coscienza personale,e poi sulla sua espressione pratica,che è la spiritualità.
Se il diritto è una scienza sociale che abbraccia tutte le prospettive connesse alla natura stessa dell'umanità,non può fare a meno di confrontarsi con la coscienza e la spiritualità,componenti meno visibili dell'umanità, e che comunque la fondano in maniera determinante.

2. Dal confessionismo separatista alla laicità frammentata

1) Diritto e religione in Italia dall'Ottocento alla Costituzione repubblicana

Il rapporto tra diritto e religione in Italia presenta specificità uniche al mondo; "d'altra parte,in Italia il rapporto tra nazione e religione cattolica si è posto in termini altrove irripetibili". La Chiesa cattolica si è sviluppata lungo i millenni mantenendo pressoché sempre la sua sede a Roma, che al mondo è conosciuta per essere il centro del cristianesimo oltre che la capitale d'Italia. Solo nella nostra penisola la Chiesa cattolica si è presentata anche come uno Stato in senso stretto:sicché il papa era anche un re,contro il quale sono state combattute vere e proprie guerre di indipendenza. Quando nel 1861 venne proclamata l'Unità,una parte del territorio era ancora sotto il dominio del papa,sconfitto definitivamente il 20 settembre 1870,quando i bersaglieri sfondarono le mura aureliane all'altezza di Porta Pia. Tuttavia,il re italiano era cattolico e lo Statuto Albertino del 1848 si apriva sotto l'intestazione "Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sardegna,di Cipro e Gerusalemme" e il primo articolo stabiliva che "la Religione Cattolica,Apostolica e Romana,è la sola religione dello Stato".

Nel 1850 le leggi Siccardi consolidarono un processo di separazione fra Stato e Chiesa abolendo alcuni storici privilegi ecclesiastici:quello del foro esclusivo,il diritto di asilo e quello che esentava i beni ecclesiastici dal pagamento delle imposte. Queste leggi si irrobustirono,sopprimendo gli ordini religiosi contemplativi e poi tutte le congregazioni religiose,espropriandone al contempo i beni,che vennero così "indemaniati".

Nel 1859, la legge Casari sotrasse alla Chiesa il compito di provvedere all'istruzione scolastica,dando vita alla pubblica istruzione e introducendo l'obbligo scolastico. **Le leggi Rattazzi del 1862** avviarono la pubblicizzazione dell'assistenza sociale che terminerà con **le leggi Crispi del 1890**,che segnano l'inizio dell'assistenza sociale e sanitaria pubbliche. Questi provvedimenti,dimostrarono ancora una volta la specificità italiana,caratterizzata anche da una politica di tolleranza nei confronti delle due minoranze confessionali storicamente presenti in Italia: la Chiesa valdese e la confessione ebraica. Ai valdesi nel 1848 furono riconosciuti i diritti civili e nel 1855 la chiesa Valdese potette darsi una propria costituzione autonoma. Gli ebrei ottennero l'emancipazione per mano di Carlo Alberto il 28 marzo 1848 e la **legge Rattazzi n 2325 del 1857**, regolò poi l'organizzazione "degli enti del culto israelitico nei Regii Stati".

Su queste basi si muoveva anche una legislazione orizzontale,che assegnava una posizione non secondaria alle questioni religiose. Lo Stato liberale sosteneva economicamente i ministri di culto cattolici versando loro il cosiddetto "supplemento di congrua",in quanto considerava un interesse pubblico garantire il soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione migliorando le "condizioni economiche del basso clero e specialmente di quello curato,che trovasi a contatto immediato col popolo dei fedeli". In secondo luogo,il sentimento religioso impegnava vasti ambiti del diritto;basti pensare al codice civile del 1865 o a quello penale sardo del 1840. Nel primo si parla già di "diligenza del buon padre di famiglia e di buona fede", nel secondo si vietava l'aborto,il suicidio. Insomma c'era già molta religione nel diritto.

Con la presa di Roma l'Italia fu finalmente unita,ma la divisione fra il Regno e la Chiesa si approfondì ulteriormente. Benché il Regno avesse consesso una serie di garanzie personali,reali e patrimoniali,la Chiesa preferì mantenere una posizione di resistenza. Il papa si dichiarava prigioniero dell'Italia e considerava indecoroso accettare garanzie da chi aveva osato sottrarre alla Chiesa il potere temporale. I sovrani cattolici non potevano recarsi a Roma e per certi versi isolarono l'Italia anticattolica;i cattolici non potevano partecipare alla vita politica interna,e quindi restavano esclusi dalle decisioni di governo,che continuavano a muoversi in una direzione separatista. L'Italia resta cattolica.

La ferita della separazione cominciò a colmarsi quando i cattolici risposero senza esitazione alla chiamata alle armi per combattere la prima guerra mondiale,che venne percepita come una quarta guerra di indipendenza. A quel punto l'Italia,però,era fatta e i cattolici dimostrarono di sentirsi italiani,perciò combatterono per la loro patria senza esitazione alcuna,preti compresi.

La ritrovata unità popolare spense le resistenze ecclesiastiche antitaliane e facilitò l'avvicinamento che l'Italia,ormai avviatasi al fascismo,propose alla Chiesa attraverso la stipulazione dei Patti Lateranensi;i quali prevedevano tra l'altro la costituzione del nuovo piccolo Stato della Città del Vaticano. Questa decisione consentì alla Chiesa di tornare ad avere un luogo fisico e ideale che le permetteva di ricevere quella sicurezza di indipendenza e sovranità che l'Italia risorgimentale aveva colpito. Attraverso i Patti,l'indipendenza e la sovranità della Chiesa erano sancite da un trattato internazionale che impegnava l'Italia davanti alla comunità degli Stati,tranquillizzando così la Santa Sede,che peraltro ricevette anche significativi rimborsi economici per la riparazione dei danni subiti durante le guerre di indipendenza e per l'incameramento dei beni ecclesiastici. A questo punto l'Italia è insieme confessionista (per lo Statuto),separatista e anche concordataria; fascista e cattolica.

I Patti Lateranensi furono accolti con favore da entrambe le parti. Il papa Pio XI si dichiarò felice di essere riuscito a "concludere un concordato che,se non è migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qui fatti".

Mussolini a sua volta ritenne che il concordato concluso con la Santa sede fosse il migliore dal punto di vista dello Stato fascista,e dichiarò in Parlamento che "lo Stato fascista rivendica in pieno il suo carattere di eticità:è cattolico,ma è fascista,anzi soprattutto e essenzialmente fascista".

Se da un lato non si può affermare che i cattolici italiani furono tutti fascisti,da un altro lato si deve ammettere che la Chiesa assecondò la politica totalitaria e molti cattolici non avvertirono il fascismo come un ideologia contraria alla loro fede. L'Italia fascista utilizzò al maglio la devozione cattolica piegandola agli interessi del regime. La legislazione concordataria introdusse il matrimonio-sacramento nella legislazione civile,facilitò gli enti ecclesiastici e molto altro